

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 12

Riunione del 18 Novembre 2009

08.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- VOLLEY CAGLIARI S.r.l. - n.p. Presidente p.t.
- ROBERTO ATZORI n.q. Presidente p.t. VOLLEY CAGLIARI S.r.l.
- A.S.D. CAGLIARI VOLLEY - n.p. Presidente p.t.
- MURRELI SILVANA n.q. Presidente p.t. A.S.D. CAGLIARI VOLLEY

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Massimo Baldi - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva:

- a) la *Volley Cagliari S.r.l.* in persona del suo Presidente p.t. Roberto Atzori;
- b) il sig. Roberto Atzori in qualità di presidente p.t. della *Volley Cagliari S.r.l.*;
- c) *A.S.D. Cagliari Volley* in persona del suo Presidente p.t. Murreli Silvana;
- d) Murreli Silvana in qualità di presidente p.t. Della *A.S.D. Cagliari Volley*.

I capi di incolpazione contestati erano i seguenti.

- **Volley Cagliari S.r.l.** per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex artt. 17 comma 3 Statuto FIPAV, nonché degli artt. 2, comma 2, lettera a) e b) del Rat ed 8 del Regolamento Gare , contestate le aggravanti di cui all'art. 49 lettere c) e j) R.G.:

a) in concorso con la ASD Cagliari Volley, chiesto (il 25 Agosto 2008) ed ottenuto (il 19 Settembre 2008) la ratifica del cambio della propria denominazione chiesto (il 25 Agosto 2008) ed ottenuto (il 19 Settembre 2008) la ratifica del cambio della propria denominazione - da Volley Cagliari S.r.l. in A.S.D. Cagliari Volley, occultando il fatto che i due sodalizi fossero soggetti formalmente distinti, inducendo i competenti organi federali a ritenere che la richiesta di cambio di denominazione si riferisse ad una mera trasformazione del medesimo affiliato;

b) in concorso con la ASD Cagliari Volley dissimulato la cessione del diritto sportivo e consentito così, all'associazione di partecipare illegittimamente alle gare della stagione sportiva 2008-09;

- **ASD Cagliari Volley**, -per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex artt. 17 comma 3 Statuto FIPAV, nonché degli artt. 2, comma 2, lettera a) e b) del Rat ed 8 del Regolamento Gare , contestate le aggravanti di cui all'art. 49 lettere c) e j) R.G.:

a) in concorso con la Cagliari Volley S.r.l., chiesto (il 25 Agosto 2008) ed ottenuto (il 19 Settembre 2008) la ratifica del cambio della propria denominazione chiesto (il 25 Agosto 2008) ed ottenuto (il 19 Settembre 2008) la ratifica del cambio della propria denominazione - da Volley Cagliari S.r.l in A.S.D. Cagliari Volley, occultando il fatto che i due sodalizi fossero soggetti formalmente distinti, inducendo i competenti organi federali a ritenere che la richiesta di cambio di denominazione si riferisse ad una mera trasformazione del medesimo affiliato;

b) in concorso con la Volley Cagliari S.r.l dissimulato la cessione del diritto sportivo;

c) partecipato illegittimamente alle gare della stagione sportiva 2008-09;

- **Sig. Roberto Atzori**, n.q. presidente p.t. Volley Cagliari S.r.l. in proprio, in considerazione della sua corresponsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2 del R.G.

- **sig.ra Silvana Murreli**, n.q. presidente p.t. ASD Cagliari Volley in proprio, in considerazione della sua corresponsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2 del R.G.

Deliberata e ritualmente comunicata l'instaurazione del giudizio, venivano convocate le parti per la riunione del 18 novembre 2009.

In detta riunione venivano sentiti per la Procura Federale l'Avv Marchei, il quale confermava la proposta di sanzione di € 1.000,00 di multa per quanto riguardava i sodalizi e riduceva ad 1 anno di sospensione la richiesta per i presidenti delle società.

Precisava la Procura che la Volley Cagliari S.r.l. aveva richiesto - a mezzo sottoscrizione del modulo D versato in atti - il 25 Agosto 2008 ed ottenuto il 19 Settembre 2008 la ratifica del cambio della propria denominazione - da Volley Cagliari S.r.l in A.S.D. Cagliari Volley - dichiarando che tale mutamento era stato deliberato dall'assemblea societaria del 30/07/2008.

Rilevava come, di contro, fosse documentalmente provato che la Volley Cagliari S.r.l. non aveva affatto mutato la propria denominazione (né si era trasformata in associazione dilettantistica) e che la A.S.D. Cagliari Volley era una nuova e diversa struttura associativa costituita proprio il 30/07/2008. In altri termini, la Volley Cagliari S.r.l. aveva occultato il fatto che i due sodalizi fossero soggetti formalmente distinti, inducendo i competenti organi federali a ritenere che la richiesta di cambio di denominazione si riferisse ad una mera trasformazione del medesimo affiliato.

Era presente un delegato delle società il quale si riportava alla memoria difensiva in atti, rimettendosi al clemente apprezzamento della Commissione.

In tale memoria si evidenziava che: a) tutti i dirigenti della Volley Cagliari avevano manifestato la volontà di ritirare dal campionato 2008/09 la propria rappresentativa per carenza di fondi; b) alcuni soggetti, per salvare il patrimonio di atleti militanti nel sodalizio - i quali, a seguito del ritiro della loro squadra dai campionati non avrebbero più potuto usufruire di un sodalizio di pallavolo in quel di Cagliari, disperdendosi così in altri sodalizi della regione e/o smettendo di praticare la pallavolo- avevano deciso di fondare il nuovo sodalizio ASD Cagliari Volley; c) i termini per la cessione del titolo sportivo dalla Volley Cagliari alla ASD Cagliari Volley erano scaduti; d) l'unico modo per continuare ad esercitare l'attività era quello di porre in essere le condotte oggetto dell'odierna incolpazione.

La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale, rileva come gli elementi raccolti siano idonei a corroborare un giudizio di colpevolezza in capo agli incolpati.

Risulta provato sia documentalmente, sia a seguito dell'ammissione delle parti, come le condotte contestate dalla Procura Federale siano corrispondenti al reale andamento dei fatti.

Risulta altrettanto pacifico che dette condotte confliggano con i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva così come contestato dalla Procura Federale.

Sotto il profilo della quantificazione della pena, questa Commissione, considerate tutte le circostanze in cui i fatti si sono verificati, segnatamente l'urgenza in cui i sodalizi hanno dovuto operare, la volontà di salvare il proprio patrimonio di atleti che altrimenti non avrebbero più potuto usufruire di un sodalizio in loco in cui allenarsi, la condotta processuale tenuta dalle parti le quali hanno sempre ammesso senza riserve la veridicità dei fatti loro contestati, collaborando con la Procura Federale prima e con la CGN successivamente, ritiene che la sanzione che in concreto debba essere comminata sia di €500,00 di multa per i sodalizi e mesi tre di sospensione da ogni attività federale per i sig.ri Roberto Atzori e Silvana Murreli.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale,

dichiara la disciplinare responsabilità dei soggetti incolpati per i fatti ad essi ascritti e per l'effetto, condanna la Volley Cagliari S.r.l e la A.S.D. Cagliari Volley al pagamento di €500,00 di multa;

condanna altresì i sigg.ri Roberto Atzori e Silvana Murreli alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

f.to IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Affisso il 26.11.2009